

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
In sede referente	Pag. 1
CONVOCAZIONI	» 3

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1967, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Approvati i primi 39 articoli del disegno di legge n. 3509, assunto come testo base, fatta eccezione per le parti rimaste accantonate, le Commissioni riunite proseguono nello esame dei provvedimenti.

Dopo interventi del Presidente Ermini, che, in via preliminare invita a non insistere su alcuni emendamenti presentati all'articolo 40 (Enti beneficiari dei contributi), intesi a consentire alle libere università di usufruire, entro un certo limite, dei contributi per i fini previsti dall'articolo 33 del disegno di legge

(con la riserva di poterli eventualmente ripresentare in altra sede), dei deputati Raccchetti, Greggi, Codignola, del Presidente Alessandrini, del relatore per la IX Commissione, Calvetti, nonché del Ministro Gui, è accolto un emendamento Codignola, Buzzi, Todros, inteso a prevedere, tra le istituzioni amministrative, cui è consentito di usufruire dei benefici di cui all'articolo 33, anche le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati e gli edifici destinati agli impianti sportivi; nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari, anche consorziati.

Conseguentemente è approvato l'articolo 40 nella seguente formulazione:

ART. 40.

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 33 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziati, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.

Approvato senza emendamenti l'articolo 41, concernente la procedura per l'erogazione dei contributi, dopo interventi del relatore per la IX Commissione, Calvetti, del Presidente Ermini e del Ministro Gui, in accoglimento di un emendamento Calvetti, Codignola, Buzzi, Todros, inteso a prevedere, tra le

istituzioni, di cui all'articolo 40, anche le province, i comuni e i consorzi universitari, l'articolo 42 è approvato nel seguente testo:

ART. 42.

Le istituzioni di cui all'articolo 40, le Regioni, le province, i comuni, i consorzi universitari e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati, che intendono apportare il proprio contributo finanziario all'attuazione delle opere programmate, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con le Casse di risparmio e con le altre aziende di credito, indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali sono autorizzate ad accordare i mutui stessi anche in deroga ai propri statuti.

Passando ad esaminare il Capo IV del provvedimento, concernente agevolazioni fiscali e manutenzione degli edifici, in accoglimento di un emendamento Valitutti, inteso a prevedere il concorso di privati nella realizzazione delle opere in questo particolare settore, è approvato l'articolo 43 nella seguente formulazione:

ART. 43.

Le opere di edilizia previste dal presente titolo, anche se realizzate col concorso dei consorzi universitari, delle opere universitarie, di altri enti pubblici e di privati, godono delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in generale di quelle applicabili alle opere eseguite per conto dello Stato.

Dopo aver approvato senza modificazioni l'articolo 44, relativo alla manutenzione degli edifici demaniali, ha luogo un'ampia discussione sull'articolo 45, concernente norme per la costruzione delle nuove Università.

Dopo interventi dei deputati: Berlinguer Luigi, Codignola, Achilli, Magri, Ripamonti, del relatore per la IX Commissione, Calvetti, del Presidente Ermini, e del Ministro Gui, sono accolti alcuni emendamenti presentati rispettivamente dai deputati: Codignola, Berlinguer Luigi, inteso a sostituire le parole « può nominare » con l'altra « nomina »; Codignola, Todros, Buzzi, inteso a stabilire che a far parte dei Comitati tecnico-amministrativi sono chiamati anche un membro designato dall'amministrazione provinciale ed uno dal comune, sede dell'Università; Codignola, Todros, Buzzi, inteso a sostituire le parole « nominato dal Ministro della pubbli-

ca istruzione » con le altre « eletto dal Comitato stesso »; Codignola, Todros, Buzzi Achilli, inteso a stabilire che i Comitati tecnico-amministrativi si avvalgono dell'opera del Genio civile, ferme restando le disposizioni dell'articolo 37, in precedenza approvato, in quanto applicabili; nonché un emendamento Codignola inteso a stabilire che i Comitati tecnico-amministrativi, di cui si tratta, durano in carica per due anni dalla data della loro costituzione. Non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi, inteso ad aggiungere, al primo comma, che i Comitati suddetti sono costituiti da tre professori di ruolo, un assistente, un professore incaricato (eletti secondo le disposizioni vigenti per la elezione dei membri della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione) e da cinque rappresentanti della Regione o delle province della Regione nella quale è istituita la nuova Università.

Conseguentemente l'articolo 45 è approvato nella seguente formulazione:

ART. 45.

Per le erigende nuove Università, nelle more della costituzione dei regolari organi accademici, il Ministro della pubblica istruzione nomina, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 35, appositi Comitati tecnico-amministrativi con i poteri dei Consigli di amministrazione universitari e con il particolare compito di provvedere all'allestimento degli edifici occorrenti. Di tali Comitati fanno parte in ogni caso un membro designato dall'amministrazione provinciale ed uno dal comune, sede dell'Università.

La rappresentanza legale di ciascun Comitato è attribuita al Presidente del Comitato medesimo, eletto dal Comitato stesso.

I Comitati di cui ai precedenti commi amministrano le somme messe a loro disposizione per i fini di cui alla presente legge e si avvalgono dell'opera del Genio civile, quale proprio organo tecnico, ferme restando le disposizioni dell'articolo 37 della presente legge, in quanto applicabili.

I Comitati medesimi cessano all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuano le relative consegne, e comunque non oltre due anni dalla data della loro costituzione.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta, il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 9 maggio, ore 17,30.

Parere sui disegni di legge:

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale ricerche per il cancro (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3451) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

Aumento del contributo statale all'ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra mercato dell'artigianato in Firenze (3955) — (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Micheli.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto (3965) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Landi.

Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere giudiziario maschile di Rebibbia in Roma (3966) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bellotti.

Rifornimento idrico delle isole minori (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3992) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli;

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4000) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Landi;

Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4001) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4013) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonché ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro (3989) (*Approvato dal Senato*);

CERUTI CARLO e ZANIBELLI: Integrazioni alla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia (892);

— (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Landi.

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4014) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Landi.

Parere sulle proposte di legge:

GORRERI ed altri: Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio (1037) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli.

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilanci degli ECA (3614) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

BIANCHI GERARDO ed altri: Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato (3631) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DEGAN ed altri: Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni (3745) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, avente per oggetto la posizione e trattamento dei di-

pendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (3764) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Forno-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galli.

MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (3787) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

ZACCAGNINI ed altri: Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna (3794) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli;

FUSARO: Modifiche agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti

nazionali (4011) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 9 maggio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 (3866) — Relatore: Cengarle — (*Parere della X Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.